

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ  
OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI  
INTEGRAZIONE E PACKAGING DI RIVELATORI DI  
RADIAZIONE**

**Gara telematica n. 109910**

**CIG 92872343F2**

**- PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA -**

## INDICE

---

Art. 1 – Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore .....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante .....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro.....	5
Art. 8 – Fabbisogno – Valore dell'accordo Quadro .....	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto .....	6
Art. 10 – Attivazione dei confronti competitivi .....	6
Art. 11 – Procedura di richiesta di offerta del servizio.....	6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .....	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore .....	7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 17 – Subappalto .....	7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori .....	7
Art. 19 – Sicurezza.....	8
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore .....	8
Art. 21 – Proprietà dei risultati, privativa e clausole contenute nei bandi .....	8
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 24 – Garanzia definitiva .....	8
Art. 25 – Penali .....	9
Art. 26 – Obblighi di manleva e assicurativi.....	9
Art. 27 – Risoluzione del contratto .....	10
Art. 28 – Recesso .....	10
Art. 29 – Definizione delle controversie .....	10
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....	11
Art. 32 – Spese contrattuali.....	11
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione .....	11
Art. 34 – Norma di chiusura .....	11

## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente appalto è la stipulazione di un Accordo Quadro con più operatori economici e con successivo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera c) del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di integrazione e packaging di rivelatori di radiazione.
2. Il ricorso all'istituto dell'accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ha come finalità precipua quella di procurare alla Fondazione uno strumento contrattuale dinamico in relazione alle esigenze contingenti che si verranno ad evidenziare nel corso della durata dell'accordo, nei casi consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. In particolare per quelle ipotesi nelle quali occorra un primo sviluppo in prototipazione per la definizione delle specifiche tecniche e, successivamente, l'eventuale produzione dei dispositivi in serie, la quale dovrà essere garantita entro pochi mesi dal ricevimento dell'ordine specifico (contratto applicativo), fatta salva la disponibilità sul mercato dei componenti e dei materiali da utilizzare per le attività di integrazione e packaging.
3. L'accordo quadro sarà stipulato con più operatori economici e sarà eseguito riaprendo il confronto competitivo tra gli stessi (in quanto l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi da eseguire). Nel contratto di accordo quadro saranno definite le clausole generali che regoleranno i contratti applicativi specifici, che verranno stipulati di volta in volta a seguito di appositi confronti competitivi, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro.
4. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario, a seguito del confronto competitivo, sarà obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura, che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi dalla Fondazione fino all'importo massimo spendibile indicato nel presente capitolato.
5. L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per FBK nei confronti degli aggiudicatari. Conseguentemente la Fondazione non è tenuta a formalizzare contratti applicativi, escludendosi espressamente che gli aggiudicatari possano avanzare diritti o pretese di sorta.
6. L'appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nella determinazione a contrarre.

## Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le sedi dei fornitori.
2. Le attività richieste per i singoli progetti si svolgeranno in una o più delle fasi riassunte e descritte nella tabella sotto riportata:

<b>Fasi delle attività</b>	<b>descrizione</b>
Ricerca e sviluppo	Attività preliminare che comporta fasi di test e messa a punto dei setup con realizzazione di prototipi
Mini produzione	Produzione di pochi pezzi per progetti particolari
Pre produzione	Fase del progetto in cui si realizzano centinaia di pezzi per un test più approfondito del sensore
Produzione	Fase finale con la produzione in massa di sensori, 10-500 mila canali

3. Le attività che saranno richieste in esecuzione dell'accordo quadro sono - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti:
  - Lavorazione di substrati ceramici con tecniche serigrafiche e di laser marking.
  - Die placing automatico con die attach conduttivo e no, con sorting ed estrazione dispositivi da wafer da 6" o 8" su tape o waffle pack.

- Wire bonding automatico con gold and aluminum wire da 17 e 25um, ball e wedge bonding con possibilità di deep access.
- Deposizione di resine epossidiche e silconiche con possibilità di variare lo spessore della resina e la tecnica di applicazione, tra le quali tecnica di versamento diretto e tecnica di resinatura a stampo.
- Possibilità di integrazione di circuiti di raffreddamento nei substrati ceramici.
- Tolleranze di posizionamento, produzione/lavorazione PCB, fresatura dell'ordine di 100um

Gli operatori economici devono pertanto essere in grado di eseguire le attività sopra indicate, pena la risoluzione del contratto.

Alcuni esempi di prototipi sono indicati nel documento "allegato 2 CSA".

4. La Fondazione si interfacerà, per tutte le questioni operative, con un unico referente appositamente nominato dall'appaltatore (di seguito: Referente). A tal fine gli operatori economici ritenuti idonei e inseriti nell'accordo quadro dovranno comunicare entro il termine per la stipula del contratto il recapito del Referente.
5. Il Referente dovrà disporre di poteri e mezzi idonei a garantire la rispondenza del servizio richiesto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla legge; a lui faranno riferimento il Centro Sensors&Devices, in relazione a problematiche relative allo svolgersi della prestazione e per questioni di particolare urgenza o gravità: di conseguenza, il Referente dovrà essere reperibile e quindi intervenire entro quarantotto ore dalla richiesta.
6. Il Direttore dell'esecuzione FBK ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle attività svolte dall'appaltatore e potrà rivolgere le opportune osservazioni sulle modalità operative attuate nonché rivolgere eventuali contestazioni verbali o scritte al Referente, il quale avrà l'obbligo di presenziare alle contestazioni in contraddittorio.
7. L'appaltatore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nella gestione del servizio, per l'adempimento di tutte le obbligazioni normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
8. L'appaltatore si impegna, inoltre, a far fronte alla responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta prevista dal presente capitolato.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, come declinate all'art. 2 del presente Capitolato.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante**

1. La Fondazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, alla richiesta delle singole lavorazioni all'appaltatore, per iscritto, tramite apposito "Ordinativo di Fornitura".

### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
  - c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - d) Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
  - e) Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - f) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - g) Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - h) Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
  - i) D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
  - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a. il capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati;
  - b. l'offerta tecnica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro avrà la durata di quattro (4) anni a decorrere dalla stipula del contratto.
2. I singoli Ordinativi di Fornitura potranno essere richiesti entro la data ultima di validità dell'Accordo Quadro; rimarranno comunque in essere le prestazioni di lavoro pattuite per una durata che oltrepassi il termine stabilito.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 8 – Fabbisogno – Valore dell'accordo Quadro**

1. Il fabbisogno stimato nel quadriennio sulla base delle statistiche dei precedenti anni e delle previsioni di acquisizioni di nuovi contratti di ricerca e sviluppo è di Euro 3.000.000 per le attività di packaging di dispositivi con le specifiche descritte all'art.2.

Tipologia di attività a titolo di esempio	Quantità di dispositivi	Costo unitario stimato [€]	Costo totale stimato [€]
Montaggio rivelatori singoli con e senza resina protettiva	140.000	5,00	700.000,00

Montaggio array lineari di rivelatori con substrato FR4	35.000	15,00	525.000,00
Montaggio array lineari di rivelatori con substrato ceramico	25.000	50,00	1.250.000,00
Montaggio matrici di rivelatori multicanali (Tiles)	3.000	150,00	450.000,00
Montaggio moduli di rivelatori con elettronica e sistema di raffreddamento	150	500,00	75.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO			3.000.000,00

La selezione degli operatori economici che faranno parte dell'accordo quadro è svolta unicamente sulla base di criteri qualitativi e l'elemento economico assume, a norma dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016, la forma di prezzo fisso. I prezzi unitari dei servizi richiesti sono stati definiti dalla Fondazione al solo fine della stima dell'importo complessivo dell'accordo quadro e saranno oggetto di negoziazione nelle successive fasi di confronto competitivo nell'ambito della stipula dei singoli contratti applicativi.

Gli importi così determinati - al netto di IVA e di oneri per la sicurezza (pari a € 0,00) - non tengono conto di eventuali spese di spedizione che si intendono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Attivazione dei confronti competitivi**

1. La Fondazione, determinato il proprio fabbisogno in relazione ad una specifica commessa o ad uno specifico progetto, avvierà un confronto competitivo tra gli operatori economici dell'accordo quadro volto all'individuazione del miglior offerente ai fini dell'affidamento del servizio richiesto.
2. La scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo contratto applicativo, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste per la realizzazione del progetto, avverrà in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure di quello del prezzo più basso.
3. I prezzi offerti in occasione dei confronti competitivi costituiranno i corrispettivi per l'esecuzione dei servizi di packaging.

#### **Art. 11 – Procedura di richiesta di offerta del servizio**

1. Le richieste di offerta, verranno trasmesse a mezzo e-mail o PEC, indicando in apposito documento:
  - specifiche tecniche del dispositivo con tutte le caratteristiche del packaging finale;
  - possibili sviluppi di pre-produzione e produzione in massa;
  - tempistiche di consegna delle varie fasi del progetto.
2. L'operatore economico dovrà tempestivamente comunicare a FBK la propria disponibilità ad effettuare un incontro dedicato alla discussione delle specifiche tecniche, che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
3. L'operatore economico dovrà inviare la propria quotazione nel termine assegnato da FBK nel corso della discussione tecnica.

La procedura sin qui descritta potrà essere modificata in base alla valutazione da parte della Fondazione degli elementi migliorativi del servizio proposti dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La Fondazione provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore al termine delle attività relative al singolo Ordinativo di Fornitura, o secondo diversa modalità che sarà indicata nel singolo contratto applicativo in ragione della particolare tipologia di attività richiesta.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), la Fondazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La Fondazione ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Fondazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla Fondazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. La Fondazione, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Fondazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. Il subappalto è regolato dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione,

previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
2. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

#### **Art. 21 – Proprietà dei risultati, privativa e clausole contenute nei bandi**

1. Le conoscenze e i diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascun contraente è proprietario e/o di cui ha la piena disponibilità al momento della stipula del contratto e che utilizzerà realmente per l'esecuzione delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che formeranno oggetto del contratto, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriale e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) resteranno in piena ed intera proprietà del contraente al quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altro che per le applicazioni previste nell'ambito delle attività definite nel contratto.
2. Tutti i prodotti realizzati in esecuzione dei singoli contratti applicativi dell'accordo quadro saranno di proprietà esclusiva della stazione appaltante, che potrà liberamente disporne.
3. L'operatore economico si impegna sin d'ora a rispettare le condizioni e i termini stabiliti dalle stazioni appaltanti/committenti del singolo contratto applicativo. In mancanza la Fondazione avrà diritto a risolvere il contratto.

#### **Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati personali relativi agli utenti del servizio e deve pertanto possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e svolgere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR).
2. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento, sarà tenuto a trattare i dati personali nel rispetto scrupoloso dei principi e delle disposizioni e degli obblighi del GDPR, della normativa sulla protezione dei dati personali in genere e dei provvedimenti della competente Autorità di Controllo e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Titolare del trattamento, tra le quali le norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore di FBK devono uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni contenute nel Regolamento Privacy adottato dalla Fondazione. Il Regolamento è pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente FBK al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Regolamenti-e-procedure>.

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Fondazione.
3. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Fondazione è quello di Trento".
4. La Fondazione non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dalla Fondazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Fondazione.

#### **Art. 25 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni previste nell'Ordinativo di Fornitura, sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Fondazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Fondazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 26 – Obblighi di manleva e assicurativi**

1. Nell'ambito del presente accordo quadro verrà stipulato apposito patto di manleva, mediante il quale l'appaltatore si obbliga a sollevare la Fondazione da eventuali pretese economiche avanzate da terzi danneggiati, qualora l'inadempimento sia imputabile a responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi richiesti, compresi eventuali ritardi.
2. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del singolo contratto applicativo, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.
3. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme.
4. Inoltre, l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

5. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.
6. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

#### **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Fondazione presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Fondazione stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 6, del presente capitolato;
  - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
  - j) mancato rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalle stazioni appaltanti/committenti del singolo contratto applicativo;
  - k) mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - l) violazione del codice di comportamento adottato da FBK.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Fondazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 28 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi analoghe clausole di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge 136/2010.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Fondazione verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Fondazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto ove previsto.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

### **Art. 32 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 33 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della Fondazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 34 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per

l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.